

Incentivi all'acquisto di macchinari strumentali - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

12 Novembre 2015

Nell'ipotesi di investimenti in beni mobili strumentali mediante contratti di *leasing*, l'ammortamento "potenziato" al 140% (cd. "Superammortamento") va calcolato sull'intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.

Lo conferma l'Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti formulati dal Servizio Bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame della misura del cd. "Superammortamento" contenuto nel Disegno di Legge di Stabilità 2016, attualmente in discussione presso la Commissione V (Bilancio) del Senato.

Come noto, l'art.7, co.1-4, del Disegno di Legge di Stabilità 2016 introduce un'agevolazione fiscale per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta "*legge Macron*".

In particolare, l'incentivo, riguarda gli **acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016**, e consiste nella **possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d'acquisto del bene**.

In questo modo, l'ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso^[1].

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato, conferma, con specifico riferimento all'acquisto di beni strumentali mediante contratti di *leasing*, che il cd. "Superammortamento" deve essere calcolato sull'intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.

Si ricorda che l'agevolazione non viene riconosciuta in caso di acquisto di beni immobili strumentali.

Tuttavia, anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all'attività d'impresa.

A tal riguardo, si sottolinea che l'acquisto di nuovi beni mobili strumentali viene ammesso al beneficio a condizione che i coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 per i medesimi beni siano pari o superiori al 6,5% (cfr. Relazione illustrativa e tecnica al DdL di Stabilità 2016).

^[1] Ad esempio, se un bene ha un costo d'acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d'ammortamento, considerando l'incentivo, sarà pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l'anno (Cfr. ANCE "*Disegno di Legge di Stabilità 2016 Atto n.2111/S - Misure fiscali*" - [ID n.22478 del 27 ottobre 2015](#)).